



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-17 Documento dedicato alle aziende associate

23/04/2024

INTESA SUL PPWR, MA IL TESTO NON È ANCORA IN VIGORE

Sta arrivando alla conclusione l'iter per la modifica al Regolamento sul packaging e il packaging waste (PPWR). Il 4 marzo scorso, infatti, Consiglio Europeo e Parlamento Europeo riuniti nel Trilogo hanno votato l'ultima versione della norma, il cui obiettivo è di armonizzare il mercato interno regolamentando l'uso del packaging durante il suo intero ciclo di vita, dalla materia prima al fine vita del prodotto.

Non si tratta però ancora dell'approvazione finale. Prima che il Regolamento entri in vigore, mancano ancora dei passaggi formali. Solo a quel punto verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'UE.

Quindi, il nuovo Regolamento sarà applicato automaticamente dopo 18 mesi.

Ecco alcuni punti salienti:

DIVIETI AL MONOUSO. Saranno banditi alcuni imballi monouso in plastica, tra cui quelli per frutta e verdura fresca non trasformata; imballaggi per alimenti e bevande riempiti e consumati in bar e ristoranti; monoporzioni di condimenti, zucchero; confezioni per prodotti da toilette distribuiti negli alberghi e il film termoretraibile per l'avvolgimento di bagagli negli aeroporti.

Al bando anche i sacchetti monouso in plastica sotto 15 micron di spessore, a meno che non siano necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario di alimenti sfusi.

TARGET DI RIDUZIONE. Per quanto concerne gli obiettivi di contenimento degli imballaggi, il testo prevede di ridurli del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, imponendo ai paesi membri di tagliare, in particolare, la quantità di rifiuti di imballaggio in plastica.

RIUSO. Questo è stato uno dei temi maggiormente oggetto di dibattito, da parte degli stakeholder italiani. È stato fissato un obiettivo specifico di riuso per le bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande deperibili), pari ad almeno il 10% da raggiungere entro il 2030. Gli obiettivi di riuso riguardano anche imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi quelli per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e quelli raggruppati.

A supporto della discussione su questo argomento, lo scorso 21 febbraio è stato pubblicato lo studio di JRC (Joint Research Centre) "Exploring the environmental performance of alternative food packaging products in the European Union", per analizzare i benefici del riuso rispetto al riciclo. La ricerca ha incorporato sei casi studio, classificati in quattro scenari. Tramite un modello di Life Cycle Assessment (LCA), è stato valutato l'impatto ambientale di imballaggi monouso e multiuso. L'analisi dei prodotti di imballaggio monouso e multiuso ha prodotto risultati diversi a seconda dello scenario specifico e dei casi

AGREEMENT ON PPWR, BUT THE TEXT IS NOT YET IN FORCE



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-17 Documento dedicato alle aziende associate

23/04/2024

di studio considerati, nonché della categoria di impatto valutata e non sempre il prodotto multiuso è risultato più sostenibile del monouso. Non sono stati però presi in considerazione gli imballi in EPS.

PACKAGING PER ASPORTO. Chi distribuisce bevande e cibi da asporto nell'ambito della ristorazione dovrà dare ai consumatori la possibilità di portare da casa il proprio contenitore. Inoltre, questi operatori dovranno impegnarsi a confezionare almeno il 10% dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile, sempre entro il 2030.

RICICLABILITA'. In termini generali, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili, secondo criteri rigorosi da definire attraverso una legislazione ad hoc. Sono previste alcune esenzioni per legno, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana o cere.

I livelli di riciclo fissato ammessi sono tre:

A: tasso di riciclo al 95%

B: tasso di riciclo al 80%

C: tasso di riciclo al 70%

A partire dal 2030 solo gli imballi che arriveranno almeno al livello C potranno rimanere sul mercato. Fanno eccezione solo i packaging innovativi (sul mercato da meno di 5 anni) e alcuni imballi per farmaci e dispositivi medici.

Questo è uno dei punti del Regolamento che sarà più sfidante per la filiera dell'EPS.

CONTENUTO DI RICICLATO. Anche su questo punto la filiera del polistirene espanso dovrà lavorare per rispettare i requisiti richiesti. Ogni imballo in plastica immesso sul mercato dovrà contenere almeno una percentuale minima di materiale da riciclo, fissata a due livelli differenti per gli imballaggi destinati o meno al contatto alimentari.

Per gli imballi a contatto con gli alimenti, il contenuto minimo di materiale di riciclo è fissato al 10% entro il 2030 e al 25% entro il 2040. Per quelli che non sono destinati al contatto alimentare le soglie salgono rispettivamente al 35% e 65%.

Fanno eccezione i casi in cui per gli imballi a contatto con gli alimenti siano possibili dei problemi per la salute umana, ai sensi del Regolamento 1935/2004. Un'altra eccezione sono gli imballi in cui la componente in plastica è inferiore al 5% in peso sul totale dell'imballo.

Sono esentati quelli in plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell'imballaggio.



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-17 Documento dedicato alle aziende associate

23/04/2024

BIOBASED. La Commissione è chiamata a valutare, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi in plastica biobased e, sulla base di tale valutazione, a stabilirne i requisiti di sostenibilità.

LOGISTICA ed E-COMMERCE. Sono state fissate regole che prevedono una percentuale massima di spazio vuoto negli imballaggi raggruppati fissata al 50% e la richiesta ai vettori di logistica, produttori e importatori di minimizzare il peso e il volume degli imballaggi.

DEPOSITO CAUZIONALE. Secondo le nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori per bevande in metallo. Per raggiungere tale obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di deposito cauzionale (DRS). I requisiti minimi per i DRS non si applicano ai sistemi già in essere prima dell'entrata in vigore del regolamento, se questi raggiungono l'obiettivo del 90% entro il 2029.

Agli Stati Membri viene lasciato spazio per definire gli standard legati a sicurezza alimentare e qualità, con la possibilità di concedere deroghe fino a cinque anni in caso di superamento del 5% degli obiettivi di riciclo fissati per il 2025. Si apre quindi, come temuto dalle associazioni di categoria e dagli stakeholder, un preoccupante capitolo di crescente frammentazione del mercato unico, dovuto all'ampia autonomia di gestione del tema concesso agli Stati Membri, a cui seguiranno inevitabili difficoltà per il commercio internazionale e l'import/export all'interno del Mercato Unico.